



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Santambrogio Marco

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 963 DEL 20/07/2021**

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE (RIF. N. 3287): LIQUIDAZIONE ONORARI AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (€ 3.759,74).



OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE (RIF. N. 3287): LIQUIDAZIONE ONORARI AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (€ 3.759,74).

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 548 del 28.10.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020";

n. 700 del 17.12.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2021";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 59139 del 28.9.2020 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

premesso che con atto notificato in data 21.11.2019 prot. n. 0070418, "omissis" ha promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 2906/2019) contro l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi avanti il Tribunale di Varese, e ciò al fine di ottenere la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio a cui demandare i quesiti ritenuti opportuni per accertare la sussistenza della colpa medica e per quantificare i danni che sarebbero derivati al ricorrente, in conseguenza di prestazioni sanitarie ricevute a far data dal 12.12.2017 (Ns. Riferimento 3287);

richiamata la deliberazione n. 715 del 13.12.2019, con la quale l'Azienda ha provveduto a costituirsi nel suddetto procedimento di istruzione preventiva conferendo a tal fine procura ad lites, con ogni opportuno potere e facoltà a miglior tutela degli interessi della medesima, all'Avv. Isabella Stella con Studio sito in via Roma n. 14 – 21013 Gallarate (VA);

dato atto che il Giudice Dott. Fabio Rivellini, con Provvedimento n. 3991/2020 reso in data 26.05.2020, ha nominato i componenti del Collegio Peritale del sopra richiamato procedimento nelle persone della Dott.ssa Rosa Ghiringhelli (Specialista Medico-Legale) e della Dott.ssa Raffaella Romeo (Specialista Gastroenterologo);

preso atto che con "Decreti di liquidazione CTU" n. 2141/2021 e n. 2142/2021 entrambi del 24.02.2021, il Giudice Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, subentrato al Dott. Fabio Rivellini, ha liquidato in favore, rispettivamente, della Dott.ssa Raffaella Romeo e della Dott.ssa Rosa Ghiringhelli, a titolo di onorari, la somma pari ad €. 1.693,58, oltre accessori di legge, per ciascuno



dei succitati Consulenti Tecnici d'Ufficio, ponendo provvisoriamente il suddetto pagamento a carico del ricorrente;

preso atto che, con nota e-mail 10.06.2021 acquisita agli atti in data 11.06.2021 prot. n. 0041368, l'Avv. Isabella Stella ha trasmesso nota pec dell'Avv. Marzio Brazesco, Legale delle Dottoresse Raffaella Romeo e Rosa Ghiringhelli, il quale:

- ha, in primo luogo, evidenziato che le predette Consulenti hanno inutilmente richiesto il compenso, dovuto alle medesime, direttamente a "omissis", così come espressamente sancito dal Giudice nei succitati Decreti n. 2141/2021 e n. 2142/2021;
- ha altresì precisato che "omissis", pur essendo formalmente obbligato al pagamento degli onorari delle CC.TT.UU., non ha di fatto provveduto al pagamento dovuto in quanto lo stesso risulta soggetto titolare di gratuito patrocinio;
- ha contestualmente richiesto all'ASST dei Sette Laghi la liquidazione degli onorari spettanti alle Dottoresse Raffaella Romeo e Rosa Ghiringhelli per l'espletamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio effettuata, invocando in particolare la natura solidale dell'obbligazione medesima;

precisato che con nota e-mail 08.07.2021, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0047313, l'Avv. Isabella Stella ha trasmesso le note pro-forma delle Dottoresse Raffaella Romeo e Rosa Ghiringhelli e ha contestualmente evidenziato che le medesime, nella loro qualità di Consulenti Tecnici d'Ufficio "*possono legittimamente pretendere il pagamento degli onorari da tutte le parti del procedimento, trattandosi di obbligazione solidale*";

preso atto che con successiva nota e-mail 13.07.2021, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0048214, l'Avv. Stella, a conferma del "Principio della Solidarietà tra Contitolari" (art. 1294 c.c.) in materia di liquidazione degli onorari in favore dei CC.TT.UU., ha trasmesso alcuni estratti di Sentenze della Corte di Cassazione con le quali la Suprema Corte ha ribadito "*il principio secondo il quale l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha natura solidale ex art. 1294 c.c., dal momento che la sua prestazione viene svolta nell'interesse di tutte le parti del giudizio*" (Cass. n. 6199/96) e ancora "*la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa*" e che conseguentemente "*l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza*" (Cass. Civ. Sez. II 15 settembre 2008 n. 23586);

ritenuto pertanto, in ossequio all'art. 1294 c.c. ed alle succitate Sentenze della Suprema Corte, di provvedere al pagamento degli importi di rispettiva competenza in favore della Dott.ssa Raffaella Romeo, pari ad €. 1.693,58 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014, ed in favore della Dott.ssa Rosa Ghiringhelli, pari €. 1.693,58 oltre I.V.A. ed oneri di legge, per un importo lordo pari ad €. 2.066,16, per un totale complessivo pari ad €. 3.759,74, a titolo di spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal Giudice nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva di cui trattasi;

precisato che l'ASST dei Sette Laghi, in considerazione della sopra richiamata giurisprudenza, si riserva di proporre, per il tramite dell'Avv. Isabella Stella, apposita istanza al Giudice del Tribunale



di Varese, allo scopo di ottenere la correzione dei Decreti n. 2141/2021 e n. 2142/2021 del 24/02/2021, e così consentire all'ASST dei Sette Laghi il recupero nei confronti dell'Erario delle somme corrisposte in favore dei Consulenti d'Ufficio;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere formalmente atto dei “Decreti di liquidazione CTU” n. 2141/2021 e n. 2142/2021 datati 24.02.2021, con cui il Giudice Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva R.G. 2906/2019 promosso da “*omissis*” avanti il Tribunale di Varese, ha liquidato in favore rispettivamente della Dott.ssa Raffaella Romeo e della Dott.ssa Rosa Ghiringhelli, a titolo di onorari, la somma pari ad €. 1.693,58 oltre accessori di legge, per ciascuno dei CTU, ponendo provvisoriamente il pagamento a carico del ricorrente;
2. di prendere, altresì, atto del fatto che il ricorrente “*omissis*” non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, essendo il ricorrente medesimo soggetto titolare di gratuito patrocinio;
3. di provvedere, pertanto in ossequio all'art. 1294 c.c. ed alle Sentenze della Suprema Corte richiamate in parte motiva del presente provvedimento, al pagamento in favore della Dott.ssa Raffaella Romeo, della somma di €. 1.693,58 esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014, ed in favore della Dott.ssa Rosa Ghiringhelli della somma di €. 1.693,58 oltre I.V.A. ed oneri di legge, per un importo lordo pari ad €. 2.066,16 e così per complessivi €. 3.759,74, a titolo di spese inerenti la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta con riferimento alla causa di cui trattasi;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti complessivamente in €. 3.759,74, siano imputati al conto di costo 410612 (Spese Legali) del Bilancio d'esercizio;
5. di riservarsi di proporre, per il tramite dell'Avv. Isabella Stella, istanza al Giudice del Tribunale di Varese, finalizzata ad ottenere la correzione dei Decreti n. 2141 e n. 2142 del 24/02/2021, e così consentire all'ASST dei Sette Laghi il recupero nei confronti dell'Erario delle somme corrisposte in favore dei Consulenti d'Ufficio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 975 DEL 14/07/2021

AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE (RIF. N. 3287): LIQUIDAZIONE ONORARI AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (€ 3.759,74).

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2021	410612	2337	3.759,74

Altro:



Determinazione Dirigenziale n. **963** del **20/07/2021**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE (RIF. N. 3287): LIQUIDAZIONE ONORARI AI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO (€ 3.759,74).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 21/07/2021 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Formica Francesca - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Santambrogio Marco - Direttore AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - Economico-finanziaria

Lorenzon Dario - Direttore Economico-finanziaria

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Formica Francesca